

Traduzione¹

Accordo tra la Confederazione Svizzera e Macao concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 5 settembre 1995

Entrato in vigore mediante scambio di note il 21 aprile 1997

(Stato 5 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo di Macao,

debitamente autorizzato dall'istituzione competente sovrana della Repubblica portoghese e con il consenso del Governo della Repubblica popolare cinese,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei e

al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari,

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato:

- a. il termine «regione» ha, per quanto riguarda la Svizzera, il significato attribuito al termine «territorio» così com'è definito all'articolo 2 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944², (di seguito: la Convenzione) e, per quanto riguarda Macao, esso include la penisola di Macao e le isole di Taipa e di Coloane;
- b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per Macao, l'Autorità dell'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
- c. la locuzione «impresa designata» indica una impresa di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all'articolo 7 del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;

RU 2005 2631

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.748.0

- d. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni di applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, eccettuate le remunerazioni e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

Art. 2 Disposizioni della Convenzione

In applicazione del presente Accordo, le Parti si conformano alle disposizioni della Convenzione, ivi compresi gli allegati e ogni emendamento alla Convenzione o agli allegati, per quanto tali disposizioni diventino applicabili alle due Parti.

Art. 3 Concessione di diritti

1. Le Parti si accordano l'un l'altra i diritti specificati nel presente Accordo per l'apertura dei servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono designati appresso «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio di servizi aerei internazionali regolari l'impresa designata di ciascuna Parte fruisce del diritto di:
 - a. sorvolare, senza atterrarvi, la regione dell'altra Parte;
 - b. effettuare, in detta regione, scali non commerciali;
 - c. imbarcare e sbarcare, in detta regione e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali a destinazione di o provenienti da punti sul territorio dell'altra Parte;
 - d. del diritto di imbarcare e sbarcare, nella regione di Paesi terzi e nei punti specificati nell'Allegato del presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali, a destinazione di o provenienti da punti specificati nell'Allegato del presente Accordo sul territorio dell'altra Parte.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce all'impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare dietro remunerazione, nella regione dell'altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

Art. 4 Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti fra le regioni delle due Parti.
2. L'impresa designata di ciascuna Parte deve tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti serventi la stessa linea o parte di essa.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra la regione della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale sulle linee indicate fra la regione dell'altra Parte e le regioni di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata:
 - a. alla domanda di traffico da e verso la regione della Parte che ha designato l'impresa;
 - b. alla domanda di traffico delle regioni geografiche attraversate, considerati i servizi locali e regionali;
 - c. alle esigenze di una gestione economica dei servizi convenuti.
5. Nessuna della Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all'esercizio dell'impresa designata dell'altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo e dal suo Allegato o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 5 Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, nella regione di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detta regione, sono applicabili all'impresa designata dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, nella regione di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali – come quelli concernenti le modalità di entrata, di uscita, di emigrazione e di immigrazione, la dogana e i provvedimenti sanitari – sono applicabili ai passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano in detta regione.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire la propria impresa rispetto a quella designata dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 6 Sicurezza dell'aviazione

1. Le Parti riaffermano che i loro obblighi reciproci di proteggere la sicurezza dell'aviazione civile contro gli atti di intervento illeciti fanno parte integrante del presente Accordo. A tale scopo, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963³, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 1970⁴ e della Convenzione per la repressione di

³ RS 0.748.710.1

⁴ RS 0.748.710.2

atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971⁵.

2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle attrezzature e servizi della navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell'aviazione stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente nella loro regione, nonché gli esercenti di aeroporti situati nella loro regione, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell'aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che detti esercenti possono essere tenuti a osservare, nei loro Paesi rispettivi, le leggi e i regolamenti relativi alla sicurezza dell'aviazione di cui si tratta nel numero 3 del presente articolo al momento dell'entrata, dell'uscita o durante il soggiorno nella regione dell'altra Parte. Ciascuna Parte vigila affinché vengano effettivamente applicati nella sua regione provvedimenti per proteggere qualsiasi aeromobile e per garantire l'ispezione dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli a mano, delle merci e delle provviste di bordo prima e durante l'imbarco e il carico. Ciascuna Parte esamina anche con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell'altra Parte di prendere ragionevoli provvedimenti speciali di sicurezza per fronteggiare una particolare minaccia.

5. In caso di incidente o minaccia di incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti o delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, le Parti si adoperano facilitando le comunicazioni e adottando tutti i provvedimenti appropriati per porre fine con rapidità e sicurezza a questo incidente o a questa minaccia di incidente.

Art. 7 Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un'impresa di trasporti aerei per l'esercizio dei servizi convenuti. Questa designazione è oggetto di una notificazione scritta fra le autorità aeronautiche delle due Parti.

2. Fatte salve le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo, le autorità aeronautiche che hanno ricevuto la notificazione accordano senza indugio all'impresa designata dall'altra Parte la necessaria autorizzazione d'esercizio.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l'impresa designata dall'altra Parte provi di essere in grado di soddisfare le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati, che disci-

⁵ RS 0.748.710.3

plinano l'esercizio dei servizi aerei internazionali conformemente alle disposizioni della Convenzione.

4. La Svizzera può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 3 del presente Accordo, qualora l'altra Parte non avesse la prova che la sua impresa designata è costituita a Macao e che vi esercita le sue attività principali.

Macao può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, oppure, nei limiti che essa ritenga necessari, condizionare l'attuazione dei diritti definiti nell'articolo 3 del presente Accordo, qualora l'altra Parte non avesse la prova che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo dell'impresa appartengono alla Svizzera o a cittadini svizzeri.

5. Dopo aver ricevuto l'autorizzazione d'esercizio di cui al numero 2 del presente articolo, l'impresa designata può, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto, sempre che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 14 del presente Accordo.

Art. 8 Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere un'autorizzazione d'esercizio per l'esercizio dei diritti menzionati nell'articolo 3 del presente Accordo a opera dell'impresa designata dell'altra Parte, oppure di sottoporre l'esercizio di questi diritti alle condizioni che essa reputa necessarie se:

- a. per quanto riguarda la Svizzera, qualora non sia convinta che l'impresa designata è costituita a Macao e che vi esercita le sue attività principali, per quanto riguarda Macao, qualora non sia convinto che una parte preponderante della proprietà e il controllo effettivo di detta impresa appartengono alla Svizzera o a cittadini svizzeri, oppure se
- b. l'impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
- c. l'impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Tale diritto può essere esercitato solamente dopo consultazione con l'altra Parte, salvo che la revoca, la sospensione o il condizionamento di cui al numero 1 del presente articolo siano necessari per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti.

Art. 9 Riconoscimento di certificati e licenze

1. I certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati da una Parte sono riconosciuti dall'altra Parte durante la loro validità.

2. Ciascuna Parte si riserva tuttavia il diritto di non riconoscere, per i voli sopra la propria regione, i brevetti di idoneità e le licenze, per quanto riguarda la Svizzera, rilasciati ai suoi cittadini o convalidati dall'altra Parte e, per quanto riguarda Macao, rilasciati ai suoi cittadini o convalidati dall'altra Parte o da una Parte terza.

Art. 10 Esonero da dazi e tasse

1. All'entrata nella regione dell'altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata di una Parte, come anche le loro attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo, ivi comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, sono esonerati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.

2. Sono parimenti esenti da questi dazi e tasse, salvo le remunerazioni riscosse per i servizi resi:

- a. le provviste di bordo imbarcate nella regione di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati nella regione di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in servizio internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall'impresa designata dell'altra Parte, anche quando detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra la regione della Parte ove furono imbarcati;
- d. i documenti necessari all'impresa designata da una Parte, ivi compresi i biglietti di passaggio, i titoli di trasporto aereo e il materiale di pubblicità, nonché ogni veicolo, materiale e attrezzatura che sono utilizzati dall'impresa designata per esigenze commerciali e operative all'interno dell'aeroporto, a condizione che suddetti materiale e attrezzatura servano al trasporto dei passeggeri e della merce.

3. Le normali attrezzature di bordo, nonché i prodotti e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dall'impresa designata di una Parte possono essere sbarcati nella regione dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questa regione. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali.

4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando l'impresa designata di una Parte ha concluso accordi con una o più imprese sulla locazione o il trasferimento, nella regione dell'altra Parte, di oggetti specificati nei numeri 1 e 2 del presente articolo, a condizione che detta impresa o dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest'altra Parte.

Art. 11 Tasse di utilizzazione

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o imponibili dalle sue autorità competenti all'impresa designata dell'altra Parte, siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.

2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti e delle attrezzature e servizi di navigazione aerea, offerti da una delle Parti all'impresa designata dell'altra, non

devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali adibiti ai servizi internazionali regolari.

Art. 12 Attività commerciali

1. L'impresa designata di una delle Parti ha il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l'attività commerciale, si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte accordano l'appoggio necessario per il buon funzionamento delle rappresentanze dell'impresa designata dell'altra Parte.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda all'impresa designata dell'altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo nella sua regione, direttamente e, a discrezione dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Ciascuna impresa ha il diritto di vendere simili titoli di trasporto aereo e ognuno può acquistarli, in moneta di quella regione o in valute liberamente convertibili di altri Stati.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti

Conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, ogni impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nella sua regione, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti locali realizzate col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe

1. Le tariffe applicate dall'impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d'esercizio, le particolari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato.
2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discriminanti, troppo elevate o restrittive a causa dell'abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate.
3. Le tariffe sono sottoposte all'approvazione almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra le regioni delle due Parti che iniziano nella propria regione. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell'altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.
4. Nessuna delle Parti intraprende unilateralmente provvedimenti atti a impedire l'introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il

trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra le regioni delle due Parti che inizia nella regione dell'altra Parte.

5. A prescindere dal precedente numero 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso la propria regione rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel numero 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aeronautiche dell'altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.

6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un'intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un'intesa, prevale la decisione di quella Parte dalla cui regione inizia il trasporto.

7. Per i trasporti fra le regioni delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell'altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un'impresa di ciascuna Parte o di una Parte terza è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.

Art. 15 Approvazione degli orari

1. Almeno trenta giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte sottopone i suoi orari all'approvazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

2. Per i voli supplementari, fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, l'impresa designata di una Parte deve chiedere l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra Parte. In generale, l'istanza è presentata almeno due giorni feriali prima dell'inizio del volo.

Art. 16 Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito alla realizzazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono farsi tra autorità aeronautiche, devono iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda scritta dell'altra Parte, salvo diverso accordo fra le Parti.

Art. 18 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, che non è un cittadino svizzero o un residente di Macao. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alla nomina necessaria.
3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide della suddivisione delle spese risultanti dalla procedura.
4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

Art. 19 Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.
2. Modifiche dell'Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di lettere.

Art. 20 Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all'altra di voler porre fine al presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d'orario, sempre che siano trascorsi dodici mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notificazione si reputa pervenuta quattordici giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, sono registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle formalità necessarie.

In fede di che, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 5 settembre 1995, in doppio esemplare, nelle lingue francese, portoghese, cinese e inglese, i quattro testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, di interpretazione o di applicazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Adolf Ogi

Per il
Governo di Macao:
Vasco Rocha Vieira

Allegato

Tavole delle linee

1. Tavola della linea I

Linee sulle quali l'impresa designata da Macao può esercitare servizi aerei nelle due direzioni:

Da Macao attraverso punti intermedi a destinazione di un punto in Svizzera e di punti oltre.

2. Tavola della linea II

Linee sulle quali l'impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei nelle due direzioni:

Dalla Svizzera attraverso punti intermedi a destinazione di Macao e di punti oltre.

Nessun punto in Cina continentale, a Taiwan e a Hong Kong può essere servito come punto intermedio o come punto oltre.

3. Note

Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi, a condizione che la provenienza del volo o la sua destinazione sia situata nella regione della Parte che ha designato l'impresa in questione.

L'esercizio dei diritti di traffico in 5^a libertà dev'essere convenuto separatamente.

